



CITTA' DI MARIGLIANO

(PROVINCIA di NAPOLI)

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo
- Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Capo II – Denunce versamenti e controlli

- Art. 9 - Dichiarazione tributaria
- Art. 10 - Compensazione
- Art. 11 – Accollo
- Art. 12 – Attività di controllo
- Art. 13 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 14* - Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 15 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 16 – Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 17 - Avviso di accertamento
- Art. 18 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 19 - Contenzioso
- Art. 20 - L'autotutela
- Art. 21 - Accertamento con adesione
- Art. 22 - Interpello

Titolo III – Riscossione, rimborsi e sanzioni

- Art. 23 - Riscossione
- Art. 24 – Sospensione
- Art. 25 – Dilazione del pagamento
- Art. 26 - Interessi
- Art. 27 - Rimborsi

Art. 28 – Accertamenti di crediti di modesta entità
Art. 29 – Applicazione ed irrogazione delle sanzioni

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Art. 30 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione delle entrate di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, alla riscossione delle entrate medesime, nonché all'attività contenziosa.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"².
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 - Definizioni

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

Articolo 3 - Entrate comunali

1. Costituiscono entrate comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, nonché le entrate di natura patrimoniale, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2007, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS³, sono esonerate dal pagamento di tutte le entrate di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale⁴, salvo i casi in cui successive norme non attribuiscono tale competenza al Consiglio Comunale, così come previsto, a partire dall'anno 2007, per l'Imposta Comunale sugli Immobili e per l'addizionale comunale all'IRPEF.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

³ Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

⁴ Art. 42, 2° comma, lett. f), D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi⁵ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁶

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. La Giunta determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 19 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 20;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - i) sottoscrive le determinazioni ed appone il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta od al Consiglio Comunale che non siano mero atto di indirizzo.

⁵ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁶ Art. 53 D.Lgs. 446/97

Articolo 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate afferiscono.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento, riscossione coattiva nonché sanzionatoria.

Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

Articolo 10 - Compensazione⁷

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali secondo le disposizioni seguenti.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dello stesso tributo o relative ad altri tributi, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare, distinte per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'entrata dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di entrate riscosse tramite ruolo.

Articolo 11 - Accollo⁸

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 12 - Attività di controllo

⁷ Art. 8, comma 1, l. n. 212/2000.

⁸ Art. 8, comma 2, l. n. 212/2000.

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

Articolo 13 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 14 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario, prima di emettere provvedimenti di accertamento sulla base delle dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni⁹. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹⁰.
3. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo.

Articolo 15 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 16 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario e verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del tributo e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i

⁹ L. 212/2000, art. 6, c.5.

¹⁰ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 17 - Avviso di accertamento

1. Mediante avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza e dei parziali o ritardati versamenti;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omesso versamento;
 - d) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.

2. L'avviso di accertamento dovrà essere motivato secondo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua emissione. Se le motivazioni fanno riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati, a meno che degli stessi non ne venga riprodotto il contenuto essenziale. L'avviso dovrà, altresì, indicare:
 - a) l'ufficio deputato a dare informazioni complete in merito all'avviso notificato;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale potrà essere promosso un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - d) l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere contro l'avviso notificato, nonché le modalità ed il termine relativi alla presentazione del ricorso;
 - e) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e, comunque, entro i termini che successive norme dovessero stabilire.

4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 18 - Notificazione degli atti

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 19 - Contenzioso

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 20 - L'autotutela ¹¹

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, può procedere tra l'altro:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

¹¹ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di vizi di illegittimità dell'atto quali, tra le altre:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
5. Non sono consentiti l'annullamento e la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. I contribuenti interessati ad ottenere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela, devono inoltrare istanza all'ufficio indicato nell'atto.
7. La decisione sulla domanda degli interessati viene comunicata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sia nel caso di accoglimento che in quello di diniego.

Art. 21 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione¹², sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218¹³ e secondo la disciplina prevista dal relativo regolamento.

Art. 22 - Interpello¹⁴

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

¹² D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

¹³ Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.

¹⁴ Art.11, L. 212/00

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 23 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.
2. Nel rispetto delle disposizione di legge in materia ¹⁵ nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari e con gli Agenti della Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutività sui ruoli.
¹⁶

Articolo 24 - Sospensione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 25 – Dilazione del pagamento

1. Il comune può concedere la rateizzazione delle somme dovute in seguito ad accertamento o ad iscrizione a ruolo secondo le disposizioni che seguono, fatte salve le disposizioni in materia di dilazione previste dalle singole leggi d'imposta.
2. La rateizzazione è consentita qualora l'importo totale del carico tributario è superiore ad Euro 250,00 ed il contribuente si trovi in difficoltà economiche per assolvere il pagamento in un'unica soluzione.
3. In tali casi il contribuente potrà presentare domanda di rateizzazione all'ufficio competente di questo ente, anche a mezzo raccomandata a/r, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. La domanda di rateizzazione dovrà essere corredata della documentazione comprovante il temporaneo stato di insolvenza.
5. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego deve essere comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

¹⁵ Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999

¹⁶ D. Lgs. n. 46/99, art. 4, comma 4. Vedi anche art. 7, comma 2, lett c) del presente regolamento

6. I provvedimenti di cui al comma 5 del presente articolo sono sottoscritti dal responsabile dell'entrata nel caso di gestione diretta o dal concessionario nel caso di affidamento a terzi.
7. Il numero massimo di rate assentibili è di 12 per importi fino ad Euro 3.000,00, di 24 per importi da Euro 3.000,00 ad Euro 10.000,00 e di 60 per importi superiori ad Euro 10.000,00. Ciascuna rata sarà maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi dalla scadenza naturale del provvedimento, nel caso di avviso di accertamento e degli interessi dovuti per legge in caso di iscrizione a ruolo.
8. Se il carico tributario è superiore ad Euro 10.000,00 il provvedimento di rateizzazione deve essere subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria con primario istituto di credito.
9. La scansione temporale delle rate deve essere mensile con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese e consegna della ricevuta di pagamento all'ufficio entro i dieci giorni dal versamento; il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere immediatamente l'importo residuo.

Articolo 26 – Interessi

1. Gli interessi annui sulle somme dovute a decorrere dalla data dell'omesso o parziale versamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, sono pari al tasso di interesse legale, aumentato di un punto percentuale.

Articolo 27 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, comunque, entro i termini che successive norme dovessero stabilire. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. In deroga ai termini di prescrizione, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.
3. Non si effettuano rimborsi per importi che non superano la somma di Euro 3,00 (tre).
4. Gli interessi annui sulle somme dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, sono pari al tasso di interesse legale, aumentato di un punto percentuale.

Articolo 28 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio non emetterà avvisi di accertamento

relativi a crediti di modesta entità fino ad Euro 15,00 (quindici), comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi.

2. Non sono, altresì, dovuti tributi i cui importi, calcolati su base annua, non superano la somma di Euro 3,00 (tre).¹⁷

Articolo 29 – Applicazione ed irrogazione delle sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate dal funzionario responsabile, nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, entro gli stessi termini previsti per la notifica degli avvisi di accertamento.

¹⁷ La presente previsione regolamentare è conforme all'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2007.